282 LIBRO SECONDO. conviventi insieme. Questo leggesi nell' anzidetta Carta del 1069 : habitare & convivere: ma più energeticamente ancora nel 1296 Egidio ne suoi Canoni Gradensi, num. XV: Duximus statuendum. tam de Sacerdotibus Plebanis, & ceteris habitantibus, quam de quibuslibet in sacris Ordinibus constitutis. E' vero, che al num. 1022 su da noi inteso il Baccari a dire nel suo Testamento, Prima quorum detur meis babitatoribus de Mathemaucos nel qual luogo potrebbe alcuno interpretare quei Malamocchini i quali soggiornavano nelle case, vigne &c. del Baccari poste in Venezia o nei Lidi, cioè potrebbe interpretare l'habitatoribus in senso di forastieri stanziati o domiciliati in paese non suo. Ma oltreche il contesto mostra doversi intendere i coloni, anche oggi detti volgarmente bitadori, non altrove soggiornanti ma in Malamocco, acciò possa con giustezza spiegarsi la particella presbyteris tantum parochialibus in diacesi castellana Missam celebrantibus, che in tutto quel complesso di voci debbe essere avversativa; nulla di manco, se questa interpretazione si volesse costantemente sostenere, seguirebbe allora che se

Sacerdotes babitatores significa Sacerdoti forastieri, certamente Sacerdotes plebani mostrerà ad evidenza, che così s'appellavano tutti quei che erano della Città ascritti alle plebi o Chiese, come altrove per noi fu glossato. Non nego per questo, che Sacerdos plebis non s'intenda per eccellenza il Piovano o Parroco, come nel canone & di S. Paolino nel Conc. Forogiuliense del 796, ove parlando del Matrimonio dice: Sine notitia sacerdotis

plebis illius nullatenus fiat.

1180)